

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Predisposta in conformità all'allegato 3A, Schema n. 2 e Schema n. 3 e ai sensi degli artt. 72 e 92 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato

°°*

26 maggio 2007, ore 10,00 in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione

28 maggio 2007, ore 10,00 in sede straordinaria, in seconda convocazione

29 maggio 2007, ore 10,00 in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria, in
terza convocazione

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Snia S.p.A. (“**Società**”), nella seduta tenutasi il 19 aprile 2007, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società le proposte menzionate nell’ordine del giorno, riportato di seguito, e a tal proposito vengono qui fornite le necessarie informazioni affinché siate messi in condizione di deliberare con piena cognizione di causa.

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relazione sulla gestione; “Deliberazioni conseguenti alla scadenza dell’incarico di revisione già conferito a KPMG S.p.A.”; delibere relative.
2. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 cod. civ.; delibere relative.
3. Approvazione Regolamento Assembleare; delibere relative

Parte straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie; delibere relative.
2. Riduzione del capitale sociale da Euro 32.720.840,89 ad Euro 8.291.910,21 ai sensi dell’art. 2446 c.c.; delibere relative.
3. Aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2441, 1° comma, codice civile, mediante emissione di azioni *cum warrant* e contestuale aumento del capitale sociale a servizio dei *warrant*; delibere relative.
4. Modifica dello statuto sociale prevalentemente in adeguamento alla L. 262/2005 e al D. Lgs. 303/2006; delibere relative.

1. Deliberazioni conseguenti alla scadenza dell'incarico di revisione già conferito a KPMG S.p.A.

Con il rilascio della relazione di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2006 scade l'incarico di revisione affidato a KPMG S.p.A. dall'Assemblea del 28 giugno 2004: siete quindi chiamati ad assumere le deliberazioni conseguenti.

A questo riguardo, nell'ambito della riforma della disciplina della revisione contabile delle società quotate e dei relativi gruppi, la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), così come modificata dal d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, ha introdotto il divieto del rinnovo dell'incarico di revisione, rideterminandone peraltro la durata in nove esercizi (in precedenza l'incarico durava tre anni e poteva essere conferito per un totale di tre mandati successivi). La disciplina transitoria ha tuttavia previsto *una tantum* la possibilità, in occasione dell'assemblea di bilancio, di prorogare gli incarichi in essere portando a nove anni la durata complessiva del rapporto con il revisore in carica.

Rispetto all'*iter* di formalizzazione dell'incarico, nel nuovo quadro normativo è previsto che la deliberazione di conferimento dell'incarico di revisione avvenga da parte dell'Assemblea sulla base di proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge in materia di durata e conferimento dell'incarico di revisione del bilancio,

invita l'Assemblea

ad approvare la proposta all'uopo formulata dal Collegio Sindacale.

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI EX ART. 159 D.LGS. N. 58/1998, SULLA PROROGA DELLA DURATA DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 8, 7° COMMA DEL D. LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale di Snia S.p.A.

PREMESSO

- che l'Assemblea degli azionisti, in data 28 giugno 2004, ha conferito a KPMG S.p.A. l'incarico per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per il triennio 2004 a 2006;
- che il disposto dell'art. 159 del D. Lgs 58/98 - così modificato dall'art. 3, comma 16 del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 - stabilisce, al comma 4, che l'incarico di revisione del bilancio di esercizio ha durata di nove esercizi;
- che l'art. 8, comma 7 del citato D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, prevede, *una tantum*, la possibilità di prorogare gli incarichi in essere fino al novennio;
- che il Consiglio di Amministrazione della società in data 5 aprile 2007 ha valutato positivamente la proposta pervenuta da KPMG di proroga dell'incarico di revisione contabile ex art. 155 D. Lgs. n. 58/1998, fino all'esercizio 2012;

ESAMINATE

- la proposta di proroga dell'incarico di revisione contabile formulata da KPMG ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D. Lgs, 29 dicembre 2006 n° 303;
- le due proposte alternative pervenute da altre società di revisione anch'esse di comprovata ed elevata professionalità

RILEVATO

- che il confronto delle proposte, sostanzialmente omogenee tra loro, ha messo in evidenza che le tariffe e i volumi di attività proposti da KPMG sono congrui e risultano coerenti, in ogni caso, con le tariffe nazionali usualmente applicate per la revisione;
- che in termini di costo/benefici la proposta di KPMG presenta un buon rapporto tra la qualità del servizio offerto e i corrispettivi richiesti;
- che KPMG essendo già il revisore del Gruppo è in grado di assicurare continuità nei processi di verifica contabile di cui si assume la responsabilità valorizzando pertanto la conoscenza già acquisita del Gruppo in termini di struttura organizzativa;

- che ragionevolmente quindi si può ritenere un contenimento dei costi rispetto all'alternativa di cambiamento per effetto delle efficienze informative e operative derivanti dall'essere KPMG revisore principale del Gruppo fin dal 2004 così da poter assumere la integrale responsabilità del bilancio consolidato senza la necessità di effettuare accertamenti e controlli integrativi per l'attività di revisione del bilancio consolidato;
- che la Società ha invitato i Collegi Sindacali del Gruppo ad avviare gli opportuni contatti con KPMG per richiedere la formulazione della relativa proposta di revisione;

PROPONE

di prorogare l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della situazione semestrale consolidata nonché delle verifiche periodiche, di SNIA S.p.A. per ulteriori sei esercizi e cioè dal 2007 al 2012 a KPMG S.p.A., per l'importo annuo complessivo di Euro 73.500,00 oltre rivalutazione monetaria; al fine di una più completa informazione il Collegio fa presente che l'importo annuo complessivo riferito all'intero Gruppo SNIA è di Euro 264.600,00 oltre rivalutazione monetaria.

*o*o*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della Società, con [_____] voti favorevoli, con [_____] voti contrari e [_____] astenuti:

- vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,
- vista la proposta motivata del Collegio sindacale *ex art.* 159 D.Lgs. n. 58/98,

DELIBERA

di prorogare l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della situazione semestrale consolidata, nonché delle verifiche periodiche di Snia S.p.A. e del Gruppo Snia per ulteriori sei esercizi e cioè dal 2007 al 2012 a KPMG S.p.A. per gli importi previsti nella proposta motivata del Collegio sindacale.

2. Approvazione del regolamento assembleare

L'art. 2364, comma primo, n. 6), cod. civ. prevede, tra le competenze riservate all'assemblea ordinaria, l'approvazione del regolamento assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che l'adozione di un regolamento volto a disciplinare i lavori assembleari, oltre a permettere una completa adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, incontra le preferenze espresse nel tempo dagli investitori, che si sono dimostrati favorevoli rispetto all'adozione di tale corpo regolamentare. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha considerato anche che il codice di autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**"), nell'edizione pubblicata nel marzo 2006, raccomanda l'adozione di un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, pur ritenendo che le disposizioni contenute nello statuto sociale in merito alla modalità di funzionamento dell'assemblea siano, di per sé, idonee a garantire il corretto e funzionale svolgimento, ritiene opportuno sottoporre agli Azionisti l'adozione di un regolamento assembleare, qui allegato *sub* (A), che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza, peraltro, pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

*o*o*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della Società, con [_____] voti favorevoli, con [_____] voti contrari e [_____] astenuti:

- vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare e fare proprio il regolamento assembleare proposto dal Consiglio di Amministrazione, composto di 30 articoli e qui allegato *sub* (A).”

3. Raggruppamento delle Azioni

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'attuale numero di azioni ordinarie senza valore nominale, pari a n. 704.282.826, debba essere adeguato tramite un raggruppamento delle azioni nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti. Il raggruppamento è volto a semplificare la gestione amministrativa del titolo azionario nell'interesse degli Azionisti e a favorire la liquidità del titolo e gli scambi dello stesso. La

valutazione delle azioni potrebbe, inoltre, trarre giovamento dal raggruppamento in quanto potrebbe modificare la eventuale percezione del titolo come *penny stock*.

In tal modo risulterà ridotto il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale, che passeranno dall'attuale numero di 704.282.826 al numero di 70.428.282.

Per i portatori di azioni o di obbligazioni convertibili in numero inferiore o non multiplo di 10, la Società, di concerto con Borsa Italiana S.p.A., procederà, altresì, alla definizione di adeguate modalità per la gestione dei resti nel rispetto della vigente normativa.

Il periodo di inizio delle quotazioni delle nuove azioni sarà concordato dal Consiglio di Amministrazione con Borsa Italiana S.p.A.

Le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate dagli azionisti esclusivamente presso la Monte Titoli S.p.A. tramite tutti gli intermediari autorizzati secondo le disposizioni agli stessi impartite.

Gli azionisti in possesso di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno, per effettuare le predette operazioni, consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.

In relazione al prospettato raggruppamento, il numero delle azioni sottoscrivibili mediante esercizio dei "Warrant SNIA 2005-2010" e, se del caso, il relativo prezzo di esercizio degli stessi, saranno modificati al fine di riflettere gli effetti del raggruppamento.

*o*o*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea della Società, con [_____] voti favorevoli, con [_____] voti contrari e [_____] astenuti:

- vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di raggruppare le azioni nel rapporto di 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti in 1 (una) nuova azione della stessa categoria;
- di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato i poteri occorrenti per: dare attuazione alle adottate deliberazioni, e in particolare, stabilire i termini, i tempi e i modi di esecuzione e di attuazione delle deliberazioni medesime anche con riferimento agli effetti del raggruppamento rispetto alle obbligazioni convertibili e ai *warrant* in circolazione; concordare con i soggetti competenti le

modalità e i tempi del raggruppamento; curare ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese;

- di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'art. 5 dello statuto, secondo il testo sotto riportato, confrontato con quello vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 5 (Capitale sociale) Il capitale sociale è di Euro 33.345.827,53 diviso in n. 704.282.826 azioni ordinarie.	Art. 5 (Capitale sociale) Il capitale sociale è di Euro 33.345.827,53 diviso in n. 696.933.210 70.428.282 azioni ordinarie.

4. Riduzione del capitale per perdite *ex art. 2446 cod. civ.*

In relazione alla proposta riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., da Euro 33.345.827,53 a Euro 8.916.896,85, si rimanda all'apposita relazione degli amministratori, predisposta in conformità alle disposizioni vigenti, che verrà depositata nei termini di legge e regolamentari applicabili.

5. Aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l'Assemblea Straordinaria affinché deliberi un aumento scindibile del capitale sociale fino un massimo di Euro 69.000.000, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, cod. civ., di cui:

- (a) fino a massimi Euro 44.000.000 mediante emissione di nuove azioni ordinarie *cum warrant* da offrire in opzione agli Azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili della Società, godimento regolare, con abbinati gratuitamente "Warrant SNIA 2005-2010"; e
- (b) fino a massimi Euro 25.000.000, mediante emissione di nuove azioni ordinarie a servizio dell'incremento dei "Warrant SNIA 2005-2010" per effetto dell'emissione di cui *sub a*).

Il numero massimo di azioni *cum warrant* da emettere terrà conto della possibilità: (i) che gli assegnatari dei n. 748.909 diritti di opzione in circolazione, aventi ad oggetto n. 748.909 azioni ordinarie della Società, emessi in virtù del piano di *stock options*, approvato dal Consiglio in data 30 aprile 1999, come successivamente modificato, esercitino tali diritti prima del termine di chiusura dell'offerta relativa all'aumento di pagamento proposto; (ii) che i titolari dei "Warrant SNIA 2005-2010" esercitino il diritto di opzione prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare l'aumento di capitale, conformemente a quanto previsto nel Regolamento dei "Warrant SNIA 2005-2010" e fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, del Regolamento citato.

In relazione ai *warrant* che saranno abbinati alle azioni di nuova emissione, si precisa che il

Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla riapertura dell'emissione dei "Warrant SNIA 2005-2010", ampliandone l'ammontare complessivo, fermi restando tutti gli altri termini previsti nel relativo Regolamento. I warrant di nuova emissione risulteranno pertanto pienamente fungibili con i "Warrant SNIA 2005-2010" già quotati.

Il collocamento delle azioni *cum* "Warrant SNIA 2005-2010" di nuova emissione avverrà nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione, promossa ai sensi degli artt. 94 e ss. D. Lgs. 58/1998, previa pubblicazione di un prospetto informativo cui sarà allegato, se del caso, il Regolamento dei warrant. La Società informerà tempestivamente Borsa Italiana dell'emissione delle nuove azioni e dell'emissione dei nuovi "Warrant SNIA 2005-2010", affinché la stessa provveda all'ammissione a quotazione.

Inoltre, la delibera che verrà proposta all'Assemblea prevederà una delega al Consiglio di Amministrazione della Società affinché lo stesso Consiglio determini in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione: (i) il prezzo di emissione delle nuove azioni; (ii) l'esatto numero di azioni ordinarie *cum warrant* oggetto dell'offerta e il relativo rapporto di opzione; (iii) il numero di "Warrant SNIA 2005-2010" da abbinare ad ogni nuova azione; (iv) la misura dell'aumento di capitale, fermo restando il controvalore massimo di Euro 44.000.000, relativamente all'emissione di azioni ordinarie *cum warrant* e il controvalore massimo di Euro 25.000.000 relativamente all'aumento di capitale a servizio dei "Warrant SNIA 2005-2010".

Qualora l'assemblea dovesse deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e l'importo dell'aumento di capitale dovesse essere pari a Euro 44.000.000, il capitale sociale post-aumento sarà, in caso di integrale esercizio dei diritti di opzione pari a Euro 52.916.896,85 e, in caso di integrale esercizio dei warrant, pari a Euro 77.916.896,85, rappresentato da azioni ordinarie, tutte con le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

5.1. Motivazione e destinazione dell'aumento di capitale

La Vostra Società è attualmente impegnata nella realizzazione di alcune operazioni straordinarie legate al piano industriale 2006-2010 presentato nel corso delle assemblee del 7 luglio 2006 e del 20 dicembre 2006. Come noto, il piano è volto a rafforzare le attività del Gruppo Snia in una chimica amica dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile, valorizzando al contempo le professionalità, le tecnologie e le proprie competenze scientifiche per consolidare il posizionamento nella chimica tradizionale (in particolare nell'area "trattamento e disinfezione delle acque") e divenire uno dei protagonisti europei nella chimica derivata da prodotti dell'agricoltura e dell'energia da fonti rinnovabili.

Come comunicato al mercato in data 1° aprile 2007, nell'ambito dello sviluppo del piano industriale 2006-2010 è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione del Gruppo Undesa, leader nel campo dei prodotti dell'oleochimica, con un'ampia base di primari clienti europei nei settori dei detersivi, cosmetici, pneumatici, coloranti, dei prodotti della chimica, delle materie plastiche e della farmaceutica.

L'operazione, che verrà perfezionata entro il 31 maggio 2007, ha ad oggetto il 100% del capitale sociale delle due società che compongono il Gruppo Undesa:

- (a) Union Derivan S.A., società di diritto spagnolo, attiva nella produzione, commercializzazione e lavorazione dei derivati di prodotti dell'oleochimica ad alto valore aggiunto, quali stearati, esteri, quadri-esteri, stabilizzatori, ecc.;
- (b) Undesa Italia S.r.l., società di diritto italiano, attiva in particolare nella lavorazione, dal processo di idrolisi, della glicerina con vari gradi di purezza e nella separazione e distillazione degli acidi grassi.

Snia acquisirà direttamente Union Derivan S.A., mentre Undesa Italia S.r.l. sarà acquisita dalla controllata Caffaro Chimica S.r.l., le cui attività nell'ambito del biodiesel sono fortemente sinergiche.

Il prezzo è stato convenuto in Euro 24,5 milioni e sarà corrisposto entro il 15 giugno 2007. Le risorse finanziarie necessarie per procedere all'acquisizione derivano in parte da un finanziamento ponte a medio termine per un importo pari a Euro 11 milioni, che il Consiglio di Amministrazione valuterà se rimborsare, in tutto o in parte, con i proventi dell'aumento di capitale di cui alla presente Relazione, e in parte da risorse della Società derivanti dalla dismissione di cespiti del Gruppo SNIA. La Società valuterà, inoltre, se utilizzare parte dei proventi legati all'aumento di capitale proposto per finanziare l'acquisizione sopra descritta.

L'operazione che il Consiglio di Amministrazione Vi chiama ad approvare, di cui sopra, consentirà, in primo luogo, alla Società di dotarsi dei mezzi finanziari per supportare il piano industriale 2006-2010 e il processo di razionalizzazione della struttura e dei processi aziendali, nonché per cogliere opportunità di sviluppo e di migliore posizionamento sui settori di riferimento. Il proposto aumento di capitale, pertanto, sarà, nelle intenzioni del Consiglio di Amministrazione, destinato al rafforzamento finanziario e patrimoniale del Gruppo Snia e propedeutico alla possibile realizzazione di iniziative di crescita del Gruppo Snia sui mercati di riferimento.

5.2. Composizione dell'indebitamento finanziario

Si riportano, di seguito, i dati con la composizione della posizione finanziaria corrente e non corrente del Gruppo Snia, nonché della Società, risultanti dal progetto di bilancio 2006, confrontati con i dati di bilancio al 31 dicembre 2005.

GRUPPO SNIA

Al 31 dicembre 2006, l'indebitamento finanziario netto consolidato è pari a 13,0 milioni di euro, in diminuzione di 28,5 milioni di euro rispetto alle disponibilità di 15,5 milioni di euro al 31 dicembre del 2005.

La liquidità generata da operazioni non ricorrenti, quali l'incasso derivante dalla cessione della partecipazione in Polimer Iberia S.L., per un valore pari a 1,6 milioni di euro, oltre alla vendita di asset per un valore di circa 5,9 milioni di euro, è stata assorbita dai fabbisogni generati dal capitale d'esercizio e dall'attività di investimento.

<i>(in milioni di euro)</i>	Al 31 dicembre 2006	<i>Al 31 dicembre 2005</i>
Attività finanziarie non correnti	6,4	13,2
Attività finanziarie correnti:		
Altre attività finanziarie	1,5	14,9
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	7,1	20,2
Totale attività finanziarie	15,0	48,3
Passività finanziarie non correnti	(24,4)	(26,2)
Passività finanziarie correnti:		
Altre passività finanziarie	(3,6)	(6,6)
Totale passività finanziarie	(28,0)	(32,8)
Disponibilità/(indebitamento) finanziario netto	(13,0)	15,5

Le Attività finanziarie non correnti, pari a 6,4 milioni di euro, diminuiscono di 6,8 milioni di euro rispetto ai 13,2 milioni di euro al 31 dicembre 2005. La variazione consegue alla totale svalutazione (13,5 milioni di euro al 31 dicembre 2006, di cui 10,0 milioni di quota capitale) del finanziamento concesso a European Packaging S.a.r.l. nel 2002, nell'ambito della cessione del ramo d'azienda "flexible packaging" e al versamento, nel 2006, di un cash collateral a favore di Société Generale (3,5 milioni di euro), con riferimento al Master Rescheduling Agreement di Nylsytar N.V. Sono altresì compresi conti bancari vincolati per un totale, alla data di bilancio, di 2,9 milioni di euro.

Le attività finanziarie correnti, pari a 1,5 milioni di euro, sono costituite da crediti verso terzi, per 0,7 milioni di euro, e dal credito vantato verso la collegata Sistema Compositi S.p.A. per 0,7 milioni di euro, dopo la svalutazione effettuata nell'esercizio per 0,5 milioni di euro. La variazione in diminuzione di 12,9 milioni di euro, rispetto ai 14,9 milioni di euro all'inizio dell'anno, è sostanzialmente attribuibile all'incasso dei crediti vantati verso Polimer Iberia S.L. per 11,5 milioni di euro e verso Mediobanca per 1,7 milioni di euro.

Le disponibilità liquide ammontano a 7,1 milioni di euro e diminuiscono di 13,1 milioni di euro rispetto ai 20,2 milioni di euro del 31 dicembre 2005.

Le passività non correnti, pari a 24,4 milioni di euro al 31 dicembre 2006, esprimono il debito residuo verso gli obbligazionisti dopo le conversioni in capitale sociale effettuate nel corso del semestre.

Le altre passività finanziarie ammontano, al 31 dicembre 2006, a 3,6 milioni di euro contro 6,6 milioni di euro al 31 dicembre 2005. Sono costituite, per 2,4 milioni di euro, da debiti verso il sistema bancario per la gestione corrente e, per 1,2 milioni di euro, dal debito verso gli

obbligazionisti per la cedola interessi da riconoscere al 31 dicembre 2006.

Al 31 dicembre 2006 non sono in essere operazioni di cessioni di credito.

SNIA S.p.A.

Al 31 dicembre 2006 si evidenziano Disponibilità finanziarie nette pari a 19,4 milioni di euro, contro una disponibilità di 39,7 milioni di euro al 31 dicembre 2005.

La composizione è riportata nella tabella che segue:

<i>(in milioni di euro)</i>	Al 31 dicembre 2006	<i>Al 31 dicembre 2005</i>
Attività finanziarie non correnti	6,5	13,2
Attività finanziarie correnti:		
Altre attività finanziarie	37,5	38,1
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4,7	19,0
Totale attività finanziarie	48,7	70,3
Passività finanziarie non correnti	(24,3)	(26,2)
Passività finanziarie correnti:		
Altre passività finanziarie	(5,0)	(4,4)
Totale passività finanziarie	(29,3)	(30,6)
Disponibilità/(indebitamento) finanziario netto	19,4	39,7

Le Attività finanziarie non correnti, pari a 6,5 milioni di euro, diminuiscono di 6,7 milioni di euro rispetto ai 13,2 milioni di euro al 31 dicembre 2005. La variazione consegue alla svalutazione (13,5 milioni di euro) del credito vantato verso terzi con riferimento al finanziamento concesso, nel 2002, nell'ambito della cessione del ramo d'azienda "flexible packaging" e al versamento, nel 2006 di un cash collateral a favore di Société Generale (3,5 milioni di euro), con riferimento al Master Rescheduling Agreement di Nylsytar N.V. Sono altresì compresi compresi conti bancari vincolati per un totale, alla data di bilancio, di 3,0 milioni di euro.

Le Altre attività finanziarie correnti, pari a 37,5 milioni di euro al 31 dicembre 2006, sono principalmente costituite (37,3 milioni di euro) da crediti vantati verso le società del Gruppo nell'ambito dei rapporti di tesoreria centralizzata e di finanziamenti concessi.

Le Disponibilità liquide ammontano a 4,7 milioni di euro e diminuiscono di 14,3 milioni di euro rispetto ai 19,0 milioni di euro del 31 dicembre 2005.

Le passività non correnti, pari a 24,3 milioni di euro al 31 dicembre 2006, esprimono il debito residuo verso gli obbligazionisti dopo le conversioni in capitale sociale effettuate nel corso del 2006.

Le altre passività finanziarie, pari a 5,0 milioni di euro al 31 dicembre 2006 contro 4,4 milioni di euro al 31 dicembre 2005, sono espressione di debiti verso il sistema bancario, per la gestione corrente, e verso gli obbligazionisti per la cedola interessi.

Nel corso del 2006 non sono state poste in essere operazioni di cessione crediti.

5.3. Andamento gestionale della Società e del Gruppo Snia

Il Gruppo SNIA comprende, oltre alla società Capogruppo Snia S.p.A., le società controllate Caffaro Chimica S.r.l., Caffaro S.r.l, Immobiliare Snia S.r.l. e Meccanico Vittorio Veneto S.r.l., consolidate con il metodo integrale.

<i>(importi in milioni di euro)</i>	Chimico		Immobiliare		Altre attività e rettifiche		Gruppo	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Ricavi netti consolidati di Settore	121,8	122,5	1,5	2,1	4,6	4,6	127,9	129,2
Scambi infrasettoriali					(2,3)	(2,3)	(2,3)	(2,3)
Ricavi netti consolidati di Gruppo	121,8	122,5	1,5	2,1	2,3	2,3	125,6	126,9
Ammortamenti	8,5	12,3	1,1	1,1	0,4	0,4	10,0	13,8
Risultato operativo	(19,8)	(57,5)	3,7	(2,2)	(12,0)	(1,70)	(28,1)	(61,4)
Risultato ante imposte	(22,4)	(65,7)	2,9	(2,6)	(28,4)	(1,40)	(48,0)	(69,7)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	11,2	9,7	0,0	0,0	0,1	0,4	11,3	10,1
Capitale investito netto ante fondi bonifiche future	42,8	49,9	28,4	26,1	2,6	6,2	73,8	82,2
Capitale investito netto	(47,8)	(39,4)	28,8	26,1	2,7	5,9	(16,3)	(7,4)
Dipendenti a fine periodo (numero) (1)	468	522	3	4	38	38	509	564
Disponibilità/(indebitamento) finanziaria netta	(22,3)	(7,1)	(10,2)	(15,0)	19,5	37,6	(13,0)	15,5

Nel settore “Chimico” il 2006 è stato un anno caratterizzato da un andamento al rialzo dei costi delle principali materie prime, con in evidenza quelle derivate dal petrolio (n-paraffine, acido adipico e anidride acetica). L’aumento del petrolio ha inoltre comportato significativi aumenti nei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica e in quelli di movimentazione delle merci.

Per fronteggiare tale situazione sono state avviate, da parte dell’area commerciale, una serie di azioni tendenti a recuperare margini di contribuzione in linea con le previsioni del Piano Industriale. Tali azioni si sono concentrate in una revisione della strategia distributiva, al fine di privilegiare clienti a maggiore redditività, e nell’introduzione di nuovi prodotti, anche

commercializzati.

Il settore presenta ricavi, nel 2006, per Euro 121,8 milioni, pressoché invariati rispetto a Euro 122,5 milioni del 2005.

L'area cloro e clorurazioni ha realizzato ricavi in crescita del 9% rispetto al 2005 grazie, soprattutto, alla crescita degli additivi organici e in particolare le cloroparaffine, che registrano incrementi sia in volumi sia in prezzi. Inoltre, presso l'impianto di elettrolisi, sono state avviate le attività di *revamping* delle celle a mercurio le quali hanno come obiettivo il miglioramento qualitativo dei prodotti, la sicurezza ambientale e la possibilità di introdurre nuovi prodotti.

L'area ecologia ha complessivamente registrato, nel 2006, una lieve flessione dei ricavi (nell'ordine del 3%) imputabile, principalmente, al fattore prezzo, che sconta la concorrenza di prodotti sostitutivi.

Per i prodotti destinati alla disinfezione delle acque prosegue la penetrazione commerciale in aree particolarmente interessanti in termini di sviluppo potenziale del business, anche con la logica del *full service* (fornitura impianto/prodotto).

Il Chlorothalonil ha conseguito ricavi, nel 2006, in lieve flessione, rispetto all'esercizio precedente, sia in volumi sia in prezzi.

L'area chimica fine ha complessivamente registrato, nel 2006, un incremento attorno al 5% rispetto al 2005. La crescita dei prodotti di chimica fine, rispetto all'analogo periodo del 2005, è prevalentemente da imputare all'aumento dei volumi conseguente all'avvio dell'impianto di produzione di chetoni presso il sito di Torviscosa, oltre alle positive performance di prodotti quali il Benzoino e il Ciclopentanone.

Nel settore "Immobiliare" la società Immobiliare Snia S.r.l., in coerenza con gli scopi statutari ed in linea con gli obiettivi prefissati, ha proseguito nel corso del trimestre le proprie attività di gestione, di valorizzazione e commercializzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Sono proseguite le trattative per la cessione degli immobili con un *developer* immobiliare italiano, interessato a buona parte del patrimonio immobiliare, su valori allineati a quelli espressi dalla perizia.

Quest'ultima è stata rilasciata, in data 11 maggio 2006, a cura della società CB Richard Ellis, e indica un valore complessivo di mercato pari a Euro 64,3 milioni, non considerando le problematiche ambientali. Il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2006 ha un valore netto di libro, ai fini IAS/IFRS, pari a Euro 24,3 milioni, al netto dei relativi fondi di bonifica ammontanti a circa Euro 9,5 milioni.

Si ricorda che altri immobili sono posseduti dalle altre società del Gruppo, immobili non strumentali e per i quali è in corso un'attività di valorizzazione.

Il settore "Altre Attività", oltre alla capogruppo Snia S.p.A., include la società M.V.V. Meccanico Vittorio Veneto S.r.l., azienda specializzata in lavorazioni meccaniche ad altissima precisione destinate, principalmente, a impianti di filatura di fibre chimiche.

Nel 2006, M.V.V. ha conseguito ricavi netti per Euro 3,1 milioni contro Euro 3,2 milioni nel 2005. Il risultato operativo del 2006, e nel suo comparativo del 2005, chiude sostanzialmente in pareggio.

L'indebitamento finanziario consolidato al 31 dicembre 2006, è pari a Euro 13,5 milioni, in diminuzione di Euro 29,0 milioni rispetto alle disponibilità di Euro 15,5 milioni al 31 dicembre del 2005.

La liquidità generata da operazioni non ricorrenti, quali l'incasso derivante dalla cessione della partecipazione in Polimer Iberia S.L., per un valore pari a Euro 1,6 milioni, oltre alla vendita di *assets* per un valore di circa Euro 5,9 milioni, è stata assorbita dai fabbisogni generati dal capitale d'esercizio e dall'attività di investimento.

5.4. Consorzi di garanzia e/o collocamento

I soci Artiene Investimenti S.r.l., con socio unico, e Nuova Chimica Investimenti S.r.l., titolari, rispettivamente, di una partecipazione pari a circa il 5% e all'8% del capitale sociale della Società, hanno manifestato alla Società stessa la volontà di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale di loro competenza. Alla data odierna i predetti soci non hanno ancora assunto alcun impegno formale in tal senso nei confronti della Società.

In data 5 aprile 2007, la Società ha conferito un incarico a Banca IMI S.p.A., affinché la stessa Banca IMI fornisca servizi di assistenza e consulenza finanziaria rispetto all'aumento di capitale che l'assemblea è chiamata ad approvare e, *inter alia*, valuti la possibilità di costituire e dirigere un consorzio di istituzioni finanziarie per garantire il buon fine dell'aumento di capitale. La Società si riserva di fornire adeguata informativa sul consorzio non appena possibile.

5.5. Eventuali altre forme di collocamento previste

Non sono, al momento, previste ulteriori forme di collocamento rispetto a quelle descritte nel precedente Paragrafo 5.4.

5.6. Determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione previsto

Il Consiglio di Amministrazione richiederà all'assemblea apposito mandato per determinare, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, (i) il prezzo di sottoscrizione delle azioni *cum warrant*, a cui potrà essere applicato uno sconto al prezzo teorico *ex diritto* (c.d. TERP, *theoretical ex right price*), che dovrà essere fissato tenuto conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società e delle condizioni del mercato borsistico al momento dell'emissione; (ii) l'esatto numero di azioni *cum warrant* oggetto dell'emissione e il rapporto di opzione; (iii) la misura degli aumenti di capitale, fermo restando il controvalore massimo di Euro 69.000.000; (iv) il numero di "Warrant SNIA 2005-2010" da abbinare alle nuove azioni, nonché più in generale, definire modalità, termini e condizioni degli aumenti di capitale.

5.7. Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione

L'esecuzione del proposto aumento di capitale è prevista, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni e con le condizioni di mercato, entro il mese di luglio 2007.

5.8. Godimento delle azioni di nuova emissione e delle azioni di compendio

Le azioni di nuova emissione e quelle di compendio a servizio dell'esercizio dei *warrant* avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

*o*o*

Signori azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della Società con [_____] voti favorevoli, con [_____] voti contrari e [_____] astenuti,

vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società fino a massimi Euro 44.000.000 ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, cod. civ., entro il 31 ottobre 2007 mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale da offrire in opzione agli Azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili della Società, godimento regolare;
- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 dicembre 2007;
- di procedere all'emissione di una nuova tranche di “*Warrant* SNIA 2005-2010“ - ciascuno valido per sottoscrivere entro il termine ultimo previsto dal regolamento dei “*Warrant* SNIA 2005-2010” azioni di compendio della Società, godimento regolare – abbinati gratuitamente alle emittende azioni, offerte in opzione come sopra descritto;
- di aumentare in via scindibile il capitale sociale di ulteriori massimi Euro 25.000.000 mediante emissione, anche in più riprese o tranche, di nuove azioni ordinarie senza valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio degli ulteriori *Warrant* SNIA 2005-2010 di cui al punto precedente;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni *cum warrant* tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società e delle condizioni del mercato borsistico al momento dell'emissione, ferma restando la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico *ex diritto*;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, la più ampia delega per

determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti del presente testo di deliberazione con facoltà, tra l'altro, di provvedere alla determinazione dell'esatto ammontare degli aumenti del capitale sociale, che, fermo restando il controvalore massimo, potranno essere eseguiti anche solo in parte, alla fissazione del numero delle azioni di nuova emissione e del numero di *warrant* da abbinare alle nuove azioni, all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia e, comunque, di definire ogni aspetto ritenuto opportuno rispetto all'emissione delle azioni *cum warrant*;

- di modificare il primo comma dell'art. 5 dello statuto, secondo il testo sotto riportato e confrontato con quello vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 5 (Capitale sociale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 33.345.827,53 diviso in n. 70.428.282 azioni ordinarie.</p>	<p>Art. 5 (Capitale sociale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro [•] diviso in n. [•] azioni ordinarie.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><u>L'assemblea del [•] 2007 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per massimi Euro 44.000.000, ai sensi dell'art. 2441, comma 1°, cod. civ., con l'emissione di azioni ordinarie, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti, da eseguirsi entro il 31 ottobre 2007.</u></p> <p><u>L'assemblea del [•] 2007 ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 25.000.000 mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant denominati "Warrant SNIA 2005-2010", da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010.</u></p>

L'efficacia della presente delibera è subordinata all'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera relativa al raggruppamento delle azioni ordinarie della Società, nonché della delibera relativa alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., qualora assunte dall'assemblea."

*o*o*

6. Proposta di modifica degli artt. 5, 8, 9, 11, 14 e 18 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 19-bis rubricato "dirigente preposto alla redazione dei documenti"

contabili societari”, anche al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della legge n. 262/2005, come successivamente modificata, e al codice di autodisciplina delle società quotate.

Come noto la legge 28 dicembre 2005, n. 262, come successivamente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ha introdotto nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Le disposizioni della l. 262/2005, salve alcune eccezioni, sono entrate in vigore il 12 gennaio 2006, mentre le disposizioni correttive del d.lgs. 303/2006 sono diventate efficaci in data 25 gennaio 2007. Ai sensi dell’art. 8, comma 1°, d.lgs. citato, che ha prorogato i termini previsti all’art. 42 della l. 262/2005, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge devono provvedere a uniformare lo statuto alle disposizioni introdotte dalla suddetta legge e dal relativo decreto correttivo entro il 30 giugno 2007.

Inoltre, nel mese di marzo 2006 il Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato il nuovo Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce su base volontaria, il che implica l’esigenza di modificare lo statuto al fine di recepire le novità introdotte.

Il Vostro Consiglio di Amministrazione nel contesto di un lavoro di revisione della *governance* della Società, al fine di aderire puntualmente alle disposizioni sopra citate, ritiene opportuno procedere ad adeguare lo statuto della Società.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 8, comma 3°, d.lgs. 303/2006, in deroga all’art. 2368, comma 2°, cod. civ., la deliberazione dell’Assemblea in sede straordinaria per l’approvazione delle modifiche necessarie all’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni legislative potrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, ferme restando le maggioranze previste dalla legge per la regolare costituzione della stessa.

Inoltre, vengono proposte alcune ulteriori modifiche al fine di aggiornare lo statuto sociale.

Si espone, qui di seguito, l’esame dei singoli articoli oggetto di modifica.

6.1. Proposta di modifica all’articolo 5 (Capitale sociale)

In relazione alla disposizione statutaria di cui all’**art. 5**, il Vostro Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre opportuno eliminare dallo statuto:

- (a) il riferimento all’aumento di capitale riservato in opzione ai dirigenti assegnatari, in quanto il relativo diritto di esercizio delle opzioni è scaduto in data 10 luglio 2006;
- (b) il riferimento alla delega concessa allo stesso di aumentare in una o più volte il capitale sociale, entro il 15 giugno 2005, fino all’importo determinato dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., posto che tale delega è scaduta;
- (c) il riferimento all’aumento di capitale, scindibile e a pagamento, deliberato

dall'assemblea in data 10 febbraio 2005, offerto in opzione ai soci, dato che il diritto di esercizio delle opzioni è scaduto in data 30 settembre 2005.

6.2. Proposta di modifica agli articoli 8 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza) e 9 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

Con riferimento alle disposizioni dello statuto concernenti il funzionamento dell'assemblea, il Vostro Consiglio di Amministrazione ritiene necessario modificare il comma dell'**art. 8 dello statuto**, relativo al diritto di intervento in assemblea, adeguando la previsione al disposto dell'art. 2370 cod. civ..

È altresì opportuno, per garantire maggior celerità e praticità alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, rendere la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alternativa a quella su un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, aumentare il numero delle testate giornalistiche su cui l'avviso può essere pubblicato.

Sempre con riferimento alle disposizioni statutarie riguardanti l'assemblea, il Vostro Consiglio di Amministrazione ritiene necessario prevedere un ulteriore comma all'**art. 9 dello statuto**, al fine di introdurre la disciplina dell'integrazione dell'ordine del giorno assembleare su richiesta dei soci di cui all'art. 126-*bis* d.lgs. 58/98, introdotto dalla l. 262/2005 e, in conformità all'introduzione del voto di lista per la nomina degli Amministratori, come *infra* descritto, effettuare un apposito richiamo alla relativa norma rispetto al Consiglio di Amministrazione, completando il riferimento che, attualmente, riguarda solo il Collegio Sindacale.

6.3. Proposta di modifica all'articolo 11 (Consiglio di Amministrazione)

Si rende necessario modificare l'**art. 11 dello statuto**, al fine di uniformare le modalità di elezione e la composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni della nuova sezione IV-*bis* del d.lgs. 58/98 introdotta dalla L. 262/2005, come modificata dal d.lgs. 303/2006.

In primis, a fini di maggiore chiarezza, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo, dopo le parole "Consiglio di amministrazione", la parola "Nomina", in quanto l'oggetto dell'articolo in questione consiste nella procedura, a termini di legge e regolamentari, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La modifica di maggior rilievo è legata all'art. 147-*ter*, primo e terzo comma, d.lgs. n. 58/98 che dispone obbligatoriamente l'elezione degli amministratori sulla base di liste di candidati e la scelta di almeno un Amministratore dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In relazione a tale norma, si ritiene di dover introdurre nello statuto il meccanismo del voto di lista per l'elezione degli amministratori, prevedendo altresì un meccanismo che garantisca l'elezione di almeno un Amministratore da parte della lista di minoranza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 147-*ter*, primo comma, per la presentazione delle liste da parte dei soci è richiesta una partecipazione al capitale sociale in misura non superiore al quarantesimo del capitale sociale, ovvero la diversa soglia stabilita dalla Consob con regolamento, tenuto conto

della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società. Il Vostro Consiglio di Amministrazione, pertanto, ritiene opportuno inserire, oltre alla modifica riferita alla partecipazione minima per la legittimazione alla presentazione di liste, un apposito richiamo alle diverse soglie che saranno determinate dalla Consob, prevedendo altresì una soglia di sbarramento pari all'1,25% per l'elezione dei candidati amministratori.

Al fine di ottemperare al disposto dell'art. 147-ter, quarto comma, che dispone che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due, nel caso in cui il consiglio sia composto da più di sette membri, sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 d.lgs. 58/98, si propone l'introduzione nello statuto di un apposito meccanismo affinché, all'atto della nomina degli Amministratori, tale previsione normativa sia rispettata, a prescindere dalla presentazione delle liste.

Si ritiene opportuno inserire una disposizione relativa al funzionamento del voto di lista qualora l'assemblea sia chiamata a integrare una vacanza all'interno del consiglio prevedendo l'inapplicabilità del voto di lista in tale ipotesi, ma mantenendo ferme le necessità che (i) qualora l'amministratore cessato dalla carica sia l'amministratore eletto tra i candidati della lista di minoranza, l'amministratore nominato in sostituzione sia scelto dalla medesima lista, in conformità all'art. 147-ter, terzo comma, d.lgs. 58/98, e (ii), sia assicurato almeno il numero complessivo minimo di cui all'art. 147-ter, quarto comma, di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Sono state inoltre introdotte disposizioni necessarie al fine di disciplinare le modalità di elezione degli amministratori, nel rispetto delle previsioni indicate *supra*, anche in caso di parità di voti conseguiti da due o più liste, ovvero di presentazione di un'unica lista.

Il Vostro Consiglio di amministrazione ritiene necessario, infine, fissare in 15 (quindici) giorni antecedenti la data della prima adunanza assembleare, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina 2006, il termine per il deposito delle liste e della relativa documentazione.

6.4. Proposta di modifica all'articolo 14 (Riunioni del Consiglio)

Con riferimento all'**art. 14 dello statuto**, che indica, *inter alia*, i soggetti titolari del potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione, l'art. 151, secondo comma, d.lgs. n. 58/98, prevede che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato individualmente da ciascun sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, l'adeguamento dell'articolo sopra citato al fine di renderlo conforme alla nuova disposizione normativa.

6.5. Proposta di modifica all'articolo 18 (Composizione)

Con riguardo alla nomina dei sindaci di cui all'**art. 18 dello statuto**, il d.lgs. 303/2006 ha novellato il comma 2 dell'art. 148 d.lgs. 58/98 introducendo il meccanismo obbligatorio del voto di lista anche per la nomina dei sindaci e demandando alla Consob l'identificazione di modalità che assicurino l'elezione di almeno un sindaco effettivo e uno supplente da parte delle minoranze.

Inoltre, il nuovo articolo 148, comma *2-bis* d.lgs. 58/98 stabilisce che il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. In conseguenza di tali novità legislative e dell'emanazione del relativo regolamento attuativo da parte della Consob, il Vostro Consiglio di Amministrazione considera opportuno adeguare l'articolo 18 dello statuto a quanto stabilito dal suddetto articolo 148, comma *2-bis* d.lgs. 58/98, prevedendo che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Inoltre, alla luce del dettato dell'art. 148-*bis*, introdotto dalla l. 262/2005, si ritiene necessario integrare la disposizione statutaria in esame in tema di limiti al cumulo degli incarichi dei sindaci, adeguandola alle previsioni regolamentari stabilite dalla Consob.

Occorre, poi, modificare la disposizione statutaria che fissa il limite del 3% del capitale sociale avente diritto di voto, quale partecipazione minima che gli Azionisti debbono detenere, individualmente ovvero complessivamente, per poter presentare liste di candidati alla carica di sindaco. Le nuove disposizioni regolamentari della Consob, infatti, stabiliscono che, ove lo statuto lo preveda, tale limite non può eccedere la soglia percentuale fissata dall'art. 147-*ter* d.lgs. 58/98 per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratori, pari a un quarantesimo del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra, ritiene di fissare quale soglia di sbarramento per la presentazione di liste di candidati alla carica di sindaco, una partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto.

È inoltre necessario armonizzare la norma statutaria con il relativo disposto regolamentare emanato dalla Consob per garantire che, qualora venga a mancare il sindaco eletto dalla minoranza, esso sia sostituito, in ogni caso, con altro sindaco sempre proveniente dalle liste di minoranza.

Deve, inoltre, essere aumentato a 15 giorni dalla prima adunanza assembleare il termine per la conferma della propria candidatura, da parte dei candidati sindaci effettivi e/o supplenti che debbono essere nominati per l'integrazione del Collegio sindacale.

È, altresì, previsto, nella nuova formulazione dell'art. 18 dello statuto, che le liste siano presentate e pubblicate nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, tenuto conto delle modifiche apportate dalla Consob al Regolamento Emittenti, approvate in data 3 maggio 2007.

6.6. Proposta di introduzione dell'articolo 19-*bis* (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Infine, l'art. 154-*bis*, d.lgs. 58/1998 prevede la nuova figura del “**Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**” e impone di determinare nello statuto le modalità di nomina di tale figura.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del nuovo precetto legislativo, propone di introdurre nello statuto un nuovo **articolo 19-*bis*** al fine di stabilire le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i requisiti di onorabilità e di professionalità che debbono essere rispettati da tale figura aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la nomina del dirigente in questione possa essere

affidata allo stesso Consiglio di Amministrazione, in quanto tale organo sociale dovrebbe essere quello meglio adatto a selezionare tale figura e valutarne le competenze professionali e l'operato. Inoltre, si ritiene di inserire nello statuto la previsione che il parere obbligatorio dell'organo di controllo abbia natura consultiva (e non vincolante), al fine di non limitare il potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione rispetto alla scelta del dirigente, e che lo stesso parere sia reso nel termine di 8 giorni in modo tale da assicurare la speditezza del procedimento.

*o*o*

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra attenzione le modifiche statutarie riepilogate di seguito, ove, conformemente a quanto previsto dallo schema 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si raffrontano con l'attuale testo dello statuto.

Segnaliamo fra l'altro che conformemente all'articolo 12 dello statuto (così come previsto dall'articolo 2365, comma 2, cod. civ.), il Vostro Consiglio di Amministrazione provvederà, se del caso, agli ulteriori adeguamenti dello statuto in conformità alle disposizioni di natura primaria e secondaria concernenti la l. 262/2005, come modificata dal d.lgs. 303/2006, che saranno successivamente emanati.

Infine, il Consiglio di Amministrazione precisa che gli adeguamenti statutari sopra descritti non consentiranno agli azionisti della Società la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

*o*o*

Signori azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della Società con [_____] voti favorevoli, con [_____] voti contrari e [_____] astenuti,

vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di modificare gli artt. 5, 8, 9, 11, 14 e 18 dello statuto sociale e di introdurre il nuovo articolo 19-bis, rubricato “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, il tutto secondo quanto indicato nella colonna “Testo Proposto” *infra* riprodotta;
- di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, gli opportuni poteri per pubblicare il testo dello statuto sociale aggiornato;
- di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, i più ampi poteri per eseguire la presente

delibera, ed in particolare per adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.”

Art. 5 (Capitale sociale)	Art. 5 (Capitale sociale)
<p>Per effetto delle deliberazioni del 12 febbraio 2002, 31 luglio 2002 e 22 novembre 2002 assunte dal Consiglio nel rispetto delle facoltà concesse ed in conseguenza del perfezionamento di un'operazione di scissione parziale proporzionale del patrimonio della Società a favore di società beneficiaria di nuova costituzione, il capitale sociale potrà essere aumentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di Euro 585.252,00, mediante emissione di n. 585.252 azioni ordinarie, riservate in opzione ai dirigenti assegnatari di diritti di opzione da eseguirsi nel periodo tra il 10 luglio 2003 ed il 10 luglio 2006; • di Euro 748.906,00, mediante emissione di n. 748.906 azioni ordinarie, riservate in opzione ai dirigenti assegnatari di diritti di opzione da eseguirsi nel periodo tra il 10 luglio 2004 ed il 10 luglio 2007. <p>Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 15 giugno 2000 di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare nominale di 250 milioni di euro, mediante emissione di azioni ordinarie c/o con diritti diversi c/o con warrant da assegnare gratuitamente od offrire in opzione - anche con sovrapprezzo - agli aventi diritto e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili c/o con warrant, fino a 500 milioni di euro, ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.</p> <p>La facoltà di cui sopra è stata utilizzata dal Consiglio in data 22 novembre 2002 per un aumento di capitale a pagamento di euro 69.425.566 (sessantanovemilioniquattrocentoventicinquemilacinquecentosessantasei)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per effetto delle deliberazioni del 12 febbraio 2002, 31 luglio 2002 e 22 novembre 2002 assunte dal Consiglio nel rispetto delle facoltà concesse ed in conseguenza del perfezionamento di un'operazione di scissione parziale proporzionale del patrimonio della Società a favore di società beneficiaria di nuova costituzione, il capitale sociale potrà essere aumentato di Euro 585.252,00, mediante emissione di n. 585.252 azioni ordinarie, riservate in opzione ai dirigenti assegnatari di diritti di opzione da eseguirsi nel periodo tra il 10 luglio 2003 ed il 10 luglio 2006; <p>di Euro 748.906,00, mediante emissione di n. 748.906 azioni ordinarie, riservate in opzione ai dirigenti assegnatari di diritti di opzione da eseguirsi nel periodo tra il 10 luglio 2004 ed il 10 luglio 2007.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Le delibere di aumento di capitale firseranno un apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento di capitale deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti.</p> <p>In caso di aumento del capitale mediante emissione di nuove azioni, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. L'assemblea del 10 febbraio 2005 ha</p>

Le delibere di aumento di capitale fisseranno un apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento di capitale deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti.

In caso di aumento del capitale mediante emissione di nuove azioni, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea del 10 febbraio 2005 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per massimi Euro 20.177.392,48, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, cod. civ., con l'emissione di massime n. 237.381.088 azioni ordinarie, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,085, da eseguirsi entro il 30 settembre 2005.

L'assemblea del 10 febbraio ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 59.345.272,00 mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di massime numero 237.381.088 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant denominati "Warrant SNIA 2005 - 2010" contro pagamento, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,25 per ogni azione, in ragione di 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 o comunque entro il termine ultimo di esercizio dei warrant.

L'assemblea del 10 febbraio 2005 ha

~~deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per massimi Euro 20.177.392,48, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, cod. civ., con l'emissione di massime n. 237.381.088 azioni ordinarie, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,085, da eseguirsi entro il 30 settembre 2005.~~L'assemblea del 10 febbraio 2005 ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 59.345.272,00 mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di massime numero 237.381.088 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant denominati "Warrant SNIA 2005 - 2010" contro pagamento, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,25 per ogni azione, in ragione di 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 o comunque entro il termine ultimo di esercizio dei warrant.L'assemblea del 10 febbraio 2005 ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 40.354.784,96, mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di massime numero 474.762.176 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente alla conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione del "Prestito Obbligazionario Convertibile SNIA 2005 - 2010" in ragione di 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 obbligazione convertibile presentata, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento del prestito obbligazionario, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 o comunque entro il termine ultimo di conversione delle obbligazioni.

<p>deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 40.354.784,96, mediante emissione, anche in più riprese o franche, di massime numero 474.762.176 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente alla conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione del “Prestito Obbligazionario Convertibile SNIA 2005 - 2010” in ragione di 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 obbligazione convertibile presentata, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento del prestito obbligazionario, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 o comunque entro il termine ultimo di conversione delle obbligazioni.</p>	
<p>Art. 8 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza)</p>	<p>Art. 8 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza)</p>
<p>L’avviso di convocazione deve essere redatto e pubblicato, con le modalità ed i termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su “Il Sole 24 Ore”.</p> <p>La convocazione dell’assemblea può aver luogo in Italia anche fuori del comune ove ha sede la società e può prevedere la seconda o, per quanto concerne l’assemblea straordinaria la terza convocazione.</p> <p>Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge. Per l’intervento in assemblea è peraltro richiesta l’esibizione delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa e comunicate alla società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti.</p> <p>Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedano, l’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.</p>	<p>L’avviso di convocazione deve essere redatto e pubblicato, con le modalità ed i termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e <u>oppure</u> su “Il Sole 24 Ore”, <u>o su “Milano Finanza”, o su “Italia Oggi”, o su “Finanza & Mercati”.</u></p> <p>La convocazione dell’assemblea può aver luogo in Italia anche fuori del comune ove ha sede la società e può prevedere la seconda o, per quanto concerne l’assemblea straordinaria la terza convocazione.</p> <p>Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge. <u>Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima della data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall’art. 2370, secondo comma, cod. civ.</u> Per l’intervento in assemblea è peraltro richiesta l’esibizione delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa e comunicate alla società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti.</p> <p>Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari</p>

	<p>esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>
Art. 9 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)	Art. 9 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
<p>Alle assemblee ordinarie e straordinarie, per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di legge.</p> <p>Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa e per la nomina dei membri del collegio sindacale si applica quanto previsto dall'articolo 17.</p> <p>Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.</p> <p>La constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all'assemblea, spetta al Presidente dell'assemblea stessa.</p>	<p>Alle assemblee ordinarie e straordinarie, per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di legge.</p> <p>Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa. Per la nomina dei membri del <u>consiglio di amministrazione e del collegio sindacale</u> si applica quanto previsto, <u>rispettivamente, dall'articolo 17 dagli articoli 11 e 18.</u></p> <p>Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.</p> <p><u>Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare possono essere presentate dai soci nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e debbono essere illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società, a disposizione dei soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.</u></p> <p>La constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all'assemblea, spetta al Presidente dell'assemblea stessa.</p>
Art. 11 (Consiglio di amministrazione)	Art. 11 (Consiglio di amministrazione <u>– Nomina</u>)
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p><u>Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quelli da eleggere, ciascuno dei quali abbinato a un numero progressivo. Ogni candidato può</u></p>

l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea da parte degli amministratori rimasti in carica per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa soglia di partecipazione stabilita secondo le disposizioni di legge e regolamentari (e in particolare, le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, corredate della documentazione prescritta dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della prima adunanza assembleare, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Le liste debbono espressamente indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza determinati dalle disposizioni vigenti (“**Amministratori Indipendenti**”). In ciascuna lista deve essere espressamente contenuta la candidatura di almeno due Amministratori Indipendenti.

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare soltanto una lista.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto una percentuale superiore all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale

	<p><u>sottoscritto al momento della votazione, fermo restando quanto previsto dal comma che segue, rispetto alla selezione degli amministratori nelle liste che hanno superato la predetta soglia di sbarramento.</u></p> <p><u>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) <u>dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente determinato dall'assemblea, meno uno;</u>b) <u>risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;</u>c) <u>dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("Azionisti di Riferimento") , viene tratto un Amministratore, in persona del candidato elencato al primo posto della lista medesima.]</u> <p><u>Salvo quanto sopra previsto, in caso di parità di quoziente per l'ultimo Amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.</u></p> <p><u>Qualora, così procedendo, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti almeno pari al numero minimo richiesto dalla legge in relazione al numero complessivo di Amministratori, il o i candidato/i privo/i dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti, eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista presentata o votata dagli Azionisti di Riferimento, sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, che risulti/risultino Amministratore/i Indipendente/i non eletto/i dalla lista</u></p>
--	--

	<p><u>medesima, o qualora, per qualsivoglia ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, per qualsivoglia ragione, detta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti, l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di Amministratori Indipendenti.</u></p> <p><u>In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di Amministratori da nominare. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età. In ogni caso, si applica la procedura di cui al precedente comma per assicurare la nomina del numero complessivo minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dalla normativa vigente.</u></p> <p><u>Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata; fermo restando l'obbligo di nominare Amministratori Indipendenti almeno nel numero complessivo minimo prescritto dalla normativa vigente.</u></p> <p><u>In mancanza di liste, il Consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In ogni caso, l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa vigente.</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare</p>
--	---

	<p>uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile, <u>fermo restando che, qualora l'Amministratore cessato dalla carica sia l'Amministratore eletto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata, nemmeno indirettamente, con gli Azionisti di Riferimento, l'Amministratore nominato in sostituzione dovrà essere scelto da tale lista. L'Assemblea provvede in ogni caso a far sì che sia assicurata la presenza di Amministratori Indipendenti almeno nel numero complessivo minimo prescritto dalla normativa vigente.</u></p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea da parte degli amministratori rimasti in carica per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori essi saranno nominati <u>con le modalità previste nel presente Articolo, e</u> scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
Art. 14 (Riunioni del Consiglio)	Art. 14 (Riunioni del Consiglio)
<p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola almeno trimestralmente, mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello della riunione, contenenti l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due sindaci.</p> <p>In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola almeno trimestralmente, mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello della riunione, contenenti l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due un <u>sindaci</u> <u>sindaco</u>.</p> <p>In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono</p>

<p>informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.</p> <p>L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente.</p> <p>È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento in teleconferenza.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere assicurate: <ul style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <p>la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.</p> <p>L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente.</p> <p>È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento in teleconferenza.</p> <p>In tal caso devono essere assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <p>la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p>
<p>Art. 18 (Composizione)</p>	<p>Art. 18 (Composizione)</p>
<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, <u>nei termini di legge e regolamentari</u>, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p>

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di voto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Possono essere nominati sindaci coloro che possiedono i requisiti di professionalità previsti dal regolamento emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori contabili, la carica di sindaco potrà essere ricoperta da coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio delle attività previste dalle norme regolamentari e di quelle attinenti alle materie ed ai settori specificati nell'oggetto sociale.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il ~~3~~32,5% del capitale con diritto di ~~voto e, al momento della~~ voto e, al momento della ~~presentazione della lista, dovrà essere indicata~~ presentazione della lista, dovrà essere indicata ~~la~~ la ~~percentuale di partecipazione~~ percentuale di partecipazione ~~complessivamente detenuta.~~ complessivamente detenuta.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ~~con~~ con ~~esclusione delle società controllate,~~ esclusione delle società controllate, ~~ovvero~~ ovvero ~~coloro che ricoprono incarichi di~~ coloro che ricoprono incarichi di ~~amministrazione e controllo in numero~~ amministrazione e controllo in numero ~~superiore rispetto a quanto previsto dalle~~ superiore rispetto a quanto previsto dalle ~~disposizioni di legge e regolamentari vigenti,~~ disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

~~o che non siano~~ Possono essere eletti sindaci i ~~candidati che siano~~ candidati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, ~~e~~ e ~~professionalità~~ professionalità ~~e~~ e ~~indipendenza~~ indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

~~Possono essere nominati sindaci coloro che possiedono i requisiti di professionalità previsti dal regolamento emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori contabili, la carica di sindaco potrà essere ricoperta da coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio delle attività previste dalle norme regolamentari e di quelle attinenti alle materie ed ai settori specificati nell'oggetto sociale.~~

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

~~Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.~~

Le liste debbono essere depositate e pubblicate

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, fino alla prossima assemblea, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza di requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro sindaco effettivo della medesima lista.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno dieci giorni prima

nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

~~Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.~~

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al ~~primo~~ candidato della ~~lista che ha ottenuto il maggior numero di voti~~ Lista di Minoranza.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, fino alla prossima assemblea, il supplente

<p>di quello fissato per l'assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa alla inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p>	<p>appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza di requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro dal sindaco effettivo-supplente eletto <u>nella medesima lista</u> <u>Lista di Minoranza</u>.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno dieci <u>15 (quindici)</u> giorni prima di quello fissato per l'assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa alla inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti <u>dalle normative vigenti</u> per la carica.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. <u>La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.</u></p>
	<p><u>Art. 19-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</u></p>
	<p><u>Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio sindacale entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di amministrazione.</u></p> <p><u>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e</u></p>

	<p><u>controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</u></p> <p><u>Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione invia al Presidente del Collegio sindacale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di amministrazione per la nomina, il curriculum del candidato. Il parere del Collegio sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio sindacale.</u></p> <p><u>Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di amministrazione.</u></p> <p><u>Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.</u></p>
--	---

Milano, 19 aprile 2007

L'Amministratore Delegato

Andrea Mattiussi

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELL'EMITTENTE SNIA S.P.A.

Capo Primo - Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di SNIA S.p.A. con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 22 (di seguito, la "Società"). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del [•] 2007, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet (*www.snia.it*) della Società, e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo Secondo - Della Costituzione dell'Assemblea

ARTICOLO 3

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). È possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di statuto.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ARTICOLO 4

Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8, di seguito, il "**Presidente**") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 5

Sono Legittimati all'Intervento gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima della data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, cod. civ.. Essi sono legittimati a ritirare l'apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

ARTICOLO 6

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ARTICOLO 7

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

ARTICOLO 8

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice - Presidente se nominato, o da un Amministratore Delegato o da altro Amministratore scelto dall'assemblea.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ARTICOLO 9

Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10, di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli incaricati della Società, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli incaricati della Società, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ARTICOLO 10

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli incaricati della Società, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ARTICOLO 11

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ARTICOLO 12

Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.

ARTICOLO 13

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Capo Terzo - Della Discussione

ARTICOLO 14

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

In conformità all'art. 126-*bis* d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 9 dello statuto, le richieste di integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare possono essere presentate dai soci nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e debbono essere illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società, a disposizione dei soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375, vengono riassunti nel verbale.

ARTICOLO 15

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ARTICOLO 16

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione. La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

ARTICOLO 17

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ARTICOLO 18

I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a 5 minuti.

ARTICOLO 19

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei 5 minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 20.

ARTICOLO 20

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- (a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- (b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- (c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- (d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ARTICOLO 21

Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ARTICOLO 22

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo Quarto - Della votazione

ARTICOLO 23

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ARTICOLO 24

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

ARTICOLO 26

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

ARTICOLO 27

Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono esclusivamente mediante voto di lista. Le liste debbono essere presentate dai Legittimati all'Intervento in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili nonché corredate delle informazioni indicate dal codice di autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della presentazione delle liste, verifica che i Legittimati all'Intervento proponenti ciascuna lista detengano la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste, determinata in base alle disposizioni applicabili.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (iii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali

e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ARTICOLO 28

Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 11 e dall'art. 18 dello Statuto.

ARTICOLO 29

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Capo Quinto - Disposizioni Finali

ARTICOLO 30

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.